



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento/Direzione Dipartimento territorio,
ambiente, infrastrutture e trasporti
Struttura Settore Valutazione impatto ambientale e
sviluppo sostenibile

Decreto del Dirigente
codice AM-2876
anno 2018

OGGETTO:

Dlgs. n. 152/2006 e smi Art. 27 bis - Provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo al progetto di potenziamento dell'impianto esistente ed operante di sterilizzazione (D9/R12) di rifiuti sanitari a rischio infettivo in Comune di Arenzano. Proponente: Eco Eridania s.p.a.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152/2006, recante "Norme in materia ambientale" e s.m. e i, ed in particolare l'art. 27 bis che nel disciplinare il procedimento di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) nel caso di procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale, prevede al comma 7 in particolare che
 - o il PAUR venga assunto agli esiti dei lavori della conferenza dei servizi decisoria, da svolgersi nel termine perentorio di 120 giorni secondo le modalità dell'articolo 14 ter della legge 241/1990, alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
 - o la decisione di concedere i titoli abilitativi sia assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del medesimo decreto legislativo;
- la L. n. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Il Dlgs n. 159/ 2011 "Codice delle leggi antimafia" ed in particolare gli articoli 83, 87, 88 che, nel disciplinare l'iter di acquisizione della documentazione antimafia, prevedono che gli enti pubblici acquisiscano la documentazione antimafia prima di rilasciare i provvedimenti a contenuto autorizzatorio per lo svolgimento di attività imprenditoriali, fermo restando la possibilità di rilasciare il provvedimento autorizzatorio sulla base di autocertificazione dell'interessato decorsi 30 giorni dalla consultazione della banca dati nazionale unica e fermo restando che tale provvedimento è peraltro revocabile nel caso pervenga la comunicazione antimafia interdittiva ai sensi dell'art.88 comma 4 quinquies Dlgs 159/2011
- la L.R. 28 dicembre 2017 n. 29, recante "Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018" ed, in particolare, l'art 17 che, nel dettare norme di adeguamento dell'ordinamento regionale in materia di valutazione di impatto ambientale alla normativa sopravvenuta ex Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 104/2017, in particolare al comma 4 demanda a un decreto del dirigente l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27 bis del Dlgs 152/2006, comprensivo del provvedimento di VIA e di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto rilasciati dalle amministrazioni o dagli enti competenti in via ordinaria;

- l'Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di VIA approvato con la DGR n.107/2018 ed, in particolare, l'art. 6 che nello specificare l'iter procedurale ai fini del rilascio del P.A.U.R. stabilisce che l'atto conclusivo del procedimento ex art 27bis dia efficacia a tutte le autorizzazioni, nulla osta e concessioni rilasciate da soggetti terzi rispetto alla regione ivi compreso il provvedimento di VIA ;

PREMESSO CHE:

- in data 11 dicembre 2017 è pervenuta, con note PEC assunte al Protocollo Generale n PG. 386865, n. 386857 e n. 386847, l'istanza della Eco Eridania s.p.a per il rilascio del P.A.U.R. ex articolo 27bis Dlgs 152/2006, relativo al "progetto di potenziamento dell'impianto esistente ed operante di sterilizzazione (D9/R12) di rifiuti sanitari a rischio infettivo in Comune di Arenzano" comprensivo di Valutazione di Impatto ambientale e della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, di cui alla Determinazione n° 2421 del 17/06/2015 della Città metropolitana di Genova;
- il progetto propone alcune modifiche dell'impianto esistente dedicato alla movimentazione, alla messa in riserva, ed al deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi finalizzati all'alimentazione di due impianti di sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (VOMM) già oggetto di Autorizzazione integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Determinazione n° 2421 del 17/06/2015 della Città metropolitana di Genova a tutt'oggi vigente;
- la soluzione progettuale in esame prevede le seguenti modifiche:
 - o l'utilizzo in contemporanea delle due linee di sterilizzazione di rifiuti sanitari pericolosi esistenti portando la capacità massima dell'operazione di sterilizzazione da 15.000 t/anno a 30.000 ton/anno e rimanendo inalterato il quantitativo massimo di rifiuti stoccabili autorizzato (1500 mc);
 - o Il trattamento dei reflui derivanti dalle linee di sterilizzazione come rifiuti liquidi fermo restando che lo scarico in pubblica fognatura -costituito dal solo refluo derivante dalla macchina lavabidoni, previa depurazione- sia contenuto, grazie a ricircolo, entro al volume di 8.000 mc/annuo come previsto dall'AIA vigente;
- tali modifiche progettuali comportano, in particolare, quanto al provvedimento di AIA l'aumento dell'importo della garanzia finanziaria conseguente al maggior quantitativo di rifiuti da trattare, la modifica delle prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, la revisione del piano di monitoraggio e controllo e l'aggiornamento della planimetria aziendale.

DATO ATTO CHE:

- Con nota prot PG 0399578 del 22/12/2017 il Settore VIA e Sviluppo Sostenibile ha avviato la verifica di completezza della documentazione pervenuta, debitamente pubblicata su www.ambienteinliguria.it sezione VIA, coinvolgendo Città Metropolitana, Arpal, Asl 3 genovese, Prefettura di Genova, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Genova, AM.TER, Comune di Arenzano quali soggetti potenzialmente interessati o competenti in materia ambientale tenuti a comunicare eventuali necessità di integrazioni;
- La medesima nota è stata indirizzata anche alle strutture regionali competenti in materia di rifiuti, acque, difesa del suolo, qualità dell'aria, bonifiche, rumore, inquinamento elettromagnetico, biodiversità, infrastrutture e trasporti al fine di acquisirne il contributo istruttorio di competenza;
- in data 08 marzo 2018 è stata disposta la pubblicazione sul sito www.regione.liguria.it sezione bandi e avvisi dell'avviso al pubblico di cui all'art 23 comma 1 lettera e) D.lgs. n. 152/2006 e smi., a seguito della trasmissione da parte del proponente, con nota assunta al PG/2018/65703 del 28/02/2018, delle integrazioni richieste dal settore VIA con nota prot. 0029703 del 29/01/2018, comprensiva delle istanze della Città Metropolitana di Genova, di Arpal e del Settore Ecologia;

- in esito alla fase pubblica non sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO, altresì, CHE:

- in data 01/06/2018 si è svolta la prima seduta della Conferenza dei servizi decisoria in modalità sincrona ex art. 14 ter della legge 241/1990- all'uopo convocata con nota prot PG/2018/0143001 del 17/05/2018 - per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, alla quale sono stati invitati il proponente, la Città Metropolitana, l'Arpal, l'Asl 3, la Prefettura di Genova, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Genova, l'AM.TER ed il Comune di Arenzano;
- in data 22/06/2018 si è svolta la seconda seduta di tale conferenza, convocata con nota prot. n. PG 2018/170387 del 14/06/2018, durante la quale la Regione, in qualità di Autorità Competente VIA, sentiti gli enti interessati, si è espressa positivamente in merito alla compatibilità ambientale del progetto sulla base dell'istruttoria VIA n.389, le cui risultanze sono allegate quali parti integranti e sostanziali al verbale della seduta;
- la pronuncia di compatibilità ambientale (VIA), che costituisce presupposto per il rilascio dei titoli abilitativi come previsto dall'art. 27bis comma 7 del Dlgs 152/2006, è stata, peraltro subordinata al rispetto delle seguenti condizioni ambientali, accettate dal proponente in corso di seduta:
 - o effettuazione di verifica fonometrica notturna entro 30 gg dall'avvio in contemporanea a regime degli impianti di sterilizzazione presso la posizione 1 per i valori assoluti (a confine) ed il recettore A per il limite differenziale (civico 6 Via Orto). Successivamente, con la periodicità prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA, salvo intercorse nuove modifiche impiantistiche, sarà sufficiente mantenere esclusivamente l'ultima posizione, come già codificato nel passato;
 - o programmazione dei conferimenti e delle uscite con lo specifico obiettivo di limitare al minimo le interferenze con la viabilità locale;

CONSIDERATO CHE:

- nella seduta conclusiva della conferenza di servizi decisoria, svoltasi in data 27/08/2018, sono state espresse le posizioni univoche e vincolanti ex art. 14-ter, c. 3 della l. n. 241/1990 da parte dei rappresentanti della Città Metropolitana di Genova, nonché del Comune di Arenzano, all'uopo convocati con nota PG 2018/219296 del 02/08/2018, come risultano dal verbale trattenuto agli atti della struttura;
- in particolare l'atto di assenso della Città Metropolitana consegnato in corso di seduta indica la modifica dell'AIA, di cui alla Determinazione n. 241/2015, ivi compresa la modifica al Piano di Monitoraggio e Controllo, sul quale è stato acquisito il parere dell'Arpal;
- in tale seduta risulta, ai sensi dell'articolo 14ter, comma 7 della l. n. 241/1990, acquisito, altresì, l'assenso senza condizioni del Comando provinciale vigili del fuoco, il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni ancorché regolarmente convocato;
- la ASL convocata come ente potenzialmente interessata al progetto non è intervenuta;

RITENUTO, pertanto, di procedere al rilascio, ai sensi e per gli effetti dell'art 27bis del Dlgs. n. 152/2006 e smi, a favore della società Eco Eridania s.p.a, nella persona del legale rappresentante p.t. corrente in Via Pian Masino 103 e 105 Arenzano, del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi decisoria sul progetto di potenziamento dell'impianto esistente ed operante di sterilizzazione (D9/R12) di rifiuti sanitari a rischio infettivo in Comune di Arenzano, comprensivo della pronuncia

positiva di compatibilità ambientale, fermo restando il rispetto delle condizioni ambientali sotto riportate, nonché della modifica dell'autorizzazione integrata ambientale, di cui alla Determinazione della Città metropolitana di Genova n. 2421/2015, allegate al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali:

CONDIZIONI AMBIENTALI VIA

- a. effettuazione di verifica fonometrica notturna entro 30 gg dall'avvio in contemporanea a regime degli impianti di sterilizzazione presso la posizione 1 per i valori assoluti (a confine) ed il recettore A per il limite differenziale (civico 6 Via Orto). Successivamente, con la periodicità prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA, salvo intercorse nuove modifiche impiantistiche, sarà sufficiente mantenere esclusivamente l'ultima posizione, come già codificato nel passato.
- b. programmazione dei conferimenti e delle uscite con lo specifico obiettivo di limitare al minimo le interferenze con la viabilità locale

DATO ATTO INFINE CHE:

- In data 05/201/2018 la Regione Liguria, con istanza telematica PRMIUTG n° 66215, ha richiesto alla prefettura di Genova comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del Dlgs n. 159/2011 e s.m.i, richiesta che ad oggi è rimasta inevasa
- Il proponente con nota assunta al protocollo n. 304426 in data 06/11/2018 ha prodotto dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta con le modalità di cui all'art 38 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445, nelle more della comunicazione ai sensi art 89 del Codice Antimafia da parte della Prefettura di Genova
- la società Eco Eridania S.p.A ha regolarmente pagato gli oneri istruttori relativi alla VIA ed all' AIA;

DATO ATTO, infine, CHE:

- il responsabile del procedimento provvederà alla comunicazione del presente provvedimento al proponente ed alle amministrazioni coinvolte nel procedimento in oggetto

DECRETA

1. di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell'art 27 bis del Dlgs 152/2006 e smi, a favore della società Eco Eridania s.p.a, nella persona del legale rappresentante p.t corr. in Via Pian Masino 103 e 105 Arenzano, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi decisoria sul progetto di potenziamento dell'impianto esistente ed operante di sterilizzazione (D9/R12) di rifiuti sanitari a rischio infettivo in Comune di Arenzano, comprensivo della Valutazione di Impatto ambientale positiva, fermo restando il rispetto delle condizioni ambientali sotto riportate, nonché della modifica dell'autorizzazione integrata ambientale, di cui alla Determinazione n. 2421/2015 della Città metropolitana di Genova allegati al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali:

CONDIZIONI AMBIENTALI VIA

- a) effettuazione di verifica fonometrica notturna entro 30 gg dall'avvio in contemporanea a regime degli impianti di sterilizzazione presso la posizione 1 per i valori assoluti (a confine) ed il recettore A per il limite

differenziale (civico 6 Via Orto). Successivamente, con la periodicità prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA, salvo intercorse nuove modifiche impiantistiche, sarà sufficiente mantenere esclusivamente l'ultima posizione, come già codificato nel passato;

- b) programmazione dei conferimenti e delle uscite con lo specifico obiettivo di limitare al minimo le interferenze con la viabilità locale;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art 6 comma 15 dell'atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di VIA, di cui alla DGR. n.107/2018, l'efficacia dei provvedimenti allegati decorre dalla data di esecutività del presente atto;
3. di allegare al presente decreto l'istruttoria VIA al fine di una migliore comprensione dell'iter decisionale sotteso alla pronuncia di compatibilità ambientale;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art 17 comma 7 della Legge regionale n.29/2017, Arpal è il soggetto preposto alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni VIA;
5. di dare atto che per eventuali inosservanze alle condizioni ambientali trovano applicazione le sanzioni di cui all'art 29 del Dlgs 152/2006 e smi.;
6. di dare atto che le condizioni e misure supplementari relative all'Autorizzazione Integrata Ambientale e contenute nel presente provvedimento sono rinnovate, riesaminate controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29 octies, 29 decies e 29 quattordicies del DLgs 152/2006;
7. di dare atto che il provvedimento VIA ha durata non inferiore a cinque anni;
8. di dare atto che nel caso in cui pervenga comunicazione antimafia interdittiva il presente titolo abilitativo sarà revocato ai sensi dell'art 88 comma 4 bis del d.Lgs 159/2011 ss mm ii
9. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web www.ambienteinliguria.it ai sensi dell'art 25 del D.lgs. n. 152/2006 e smi.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione del presente atto.

Paola Carnevale

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.